

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Claudia Palladino
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Carelli
Avv. Giulia Cerrelli
Avv. Vincenzo Zecchino
Avv. Beatrice Colella
Avv. Fabrizio Bloise

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

Via pec

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale

Spett.le
Ufficio Scolastico Provinciale
di _____

_____, li _____.

Oggetto: Diffida avverso il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale _____ – Ambito territoriale di _____.

Il/la sottoscritto/a _____

con la presente contesta espressamente il depennamento intervenuto in quanto illegittimo e lo impugna formalmente ad ogni effetto di legge.

La S.V. ha proceduto al depennamento quale conseguenza della sentenza resa dal TAR del Lazio n. _____ ma l'intervenuta cancellazione delle graduatorie ad esaurimento è illegittima per le ragioni che di seguito si esporranno.

1. In primo luogo si sottolinea come il provvedimento di depennamento non sia stato preceduto da idoneo avviso di avvio del procedimento, imposto dall'artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 e da tutti i principi di democraticità e regolarità del procedimento amministrativo che impongono la presenza e la partecipazione del diretto interessato.

La giurisprudenza più autorevole ha precisato che le norme di cui alla L. n. 241/90 non costituiscono adempimento meramente formale, ma sono finalizzate alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale, dirette a consentire al privato di avere conoscenza del procedimento in itinere e di interloquire con la Pubblica Amministrazione, introducendo gli interessi di cui egli è portatore affinché, nel processo decisionale spettante alla P.A., formino oggetto di valutazione, in comparazione con gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell'azione amministrativa (cfr. tra le tante Cons. Stato, 22 maggio 2001, n. 2823).

Peraltro nel caso di specie il/la sottoscritto/a era inserita/a in GAE con espresso atto amministrativo, pertanto Codesto Spett.le Ufficio ha proceduto con l'emissione di un c.d. "provvedimento di secondo grado" ovvero di un atto di annullamento di un proprio precedente provvedimento.

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Claudia Palladino
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Carelli
Avv. Giulia Cerrelli
Avv. Vincenzo Zecchino
Avv. Beatrice Colella
Avv. Fabrizio Bloise

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

In tali casi, l'Amministrazione è tenuta a dare avviso del relativo procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, anche al fine di utilmente agevolare la c.d. composizione procedimentale degli interessi in gioco (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 9 novembre 2007, n. 2865; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 13 marzo 2007, n. 473). **Oltretutto è la stessa sentenza da Voi citata che impone l'adozione di un procedimento amministrativo e non il depennamento tout court.**

Qualora l'Ufficio procedente avesse agito nel rispetto dei suddetti principi, certamente non avrebbe provveduto alla cancellazione dalle graduatorie di cui trattasi.

2. Il TAR, difatti, nella sentenza in esame fa espresso riferimento alla necessità che l'Amministrazione, prima di procedere al depennamento, agisca tramite un procedimento ad hoc volto all'analisi delle singole posizioni, procedimento che, invero, la S.V. ha completamente omesso scegliendo di non eseguire un ordine del G.A.

3. Inoltre, si precisa che il procedimento **non è ancora concluso.** Difatti a seguito dell'udienza di merito, vi è stata la pubblicazione della relativa sentenza che tuttavia non è ancora passata in giudicato e che sarà oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato. Il procedimento dunque risulta ancora pendente e in attesa di definizione.

Sulla medesima questione si è recentemente pronunciato il TAR Lecce con sentenza n. 2068/2019 del 30.12.2019, statuendo che *“gli atti impugnati siano in contrasto, come denunciato in ricorso, con le suddette istruzioni ministeriali, che depongono per il mantenimento in graduatoria dei docenti che hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale, come testualmente recita l'art. 6, comma 1, lett. b, decreto MIUR n. 374/2019 e com'è nel caso di specie”*. Tale provvedimento, inoltre, a seguito di appello proposto dal Ministero soccombente, veniva ulteriormente confermato dall'On.le Consiglio di Stato con Ordinanza n. 3113/2020 del 5 giugno 2020.

Nella stessa direzione si è espresso lo stesso Ministero d'Istruzione che, con nota n. 33551 del 1 agosto 2017, chiariva che *“la cancellazione dal ruolo dei ricorsi, deve intendersi come una locuzione impiegata in senso atecnico, nelle more della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pertanto i giudizi non essendo estinti, risultano ancora oggi pendenti.”*

Un diverso comportamento non si porrebbe in linea con quello di tutti gli Uffici Scolastici della Repubblica che non depennano e non assegnano contratti **in caso di sentenza negativa definitiva perché non passata in giudicato** e, dunque, un epilogo diverso dall'archiviazione determinerebbe una palese disparità di trattamento oltre alla lesione

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Claudia Palladino
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Carelli
Avv. Giulia Cerrelli
Avv. Vincenzo Zecchino
Avv. Beatrice Colella
Avv. Fabrizio Bloise

.....
CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

del legittimo affidamento del mio cliente che ha proseguito a lavorare su Vostra specifica indicazione.

Pertanto, tutto ciò rappresentato,

SI INVITA E DIFFIDA

Codesto Spett.le Ufficio Scolastico a revocare l'intervenuto depennamento e, in ogni caso, a procedere all'immediato reinserimento in graduatoria di parte istante.

Con riserva di ulteriori deduzioni e argomentazioni.

Distinti saluti.

(sottoscrizione)